



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 – Fax 0362.997.045
L.R. 16-9-83 N. 82

CONTRATTO DI INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione definitiva e di coordinamento per la sicurezza, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 90 e 93, nonché 130, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ⁽¹⁾ relativi agli INTERVENTI AMBIENTALI compresi nei lavori denominati “Area di laminazione di Inverigo: interventi di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano”

Tra:

- l’Ente di diritto pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro, ⁽²⁾ con sede in via Vittorio Veneto 19 - Triuggio (provincia di Monza e Brianza), (codice fiscale 91012870159 e p. iva 02074260965), nella persona del dr. Bernardino Farchi, in qualità di Direttore, di seguito denominata semplicemente «**Amministrazione committente**», e
- il signor _____, iscritto all’Ordine de _____ della provincia di _____ al n. _____, libero professionista, con studio / sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «**Tecnico incaricato**», il quale agisce per conto

(scegliere la fattispecie pertinente)

proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale _____, partita IVA _____);

(oppure)

dell’associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale _____, partita IVA _____) costituita da sé stesso e dai signori

_____, ⁽³⁾ i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d’incarico;

(oppure)

della società di _____ ⁽⁴⁾ di cui all’articolo 90, comma 1, lettera ___, e comma 2, lettera ___, del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominata “_____”, con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____; ⁽⁵⁾

(oppure)

del consorzio stabile di società di cui agli articoli 36 e 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominato “ _____”, con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. ____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____; ⁽⁶⁾

quale operatore economico

(scegliere la fattispecie pertinente)

singolo;

(oppure)

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 37 e 90, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con atto di mandato rogato dal notaio _____ rep. _____ in data _____.

Premesso

che con determinazione del Direttore n. ____ in data _____ ⁽⁷⁾ è stata disposta l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico (nel seguito semplicemente “contratto”);

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell’incarico)

1. L’oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di cui all’articolo 90, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 2006, al n. 12 dell’Allegato II.A al predetto decreto e all’articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, come individuati all’articolo 3 del presente contratto, ai sensi degli articoli 90 e 93, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ed inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ⁽⁸⁾ relativi agli INTERVENTI AMBIENTALI compresi nei lavori denominati “Area di laminazione di Inverigo: interventi di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano” ⁽⁹⁾
2. L’intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione di cui all’articolo 6, comma 2.
3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
5. Anche ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 23 del presente contratto:
 - a) il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all’affidamento è il seguente: 5674178FCC;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: B63B11000800002.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.
3. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

Fasi	Fasi di progettazione		(note)
PN.1		Prestazioni normali (fasi di progettazione)	
B	☒	Progettazione definitiva	
B.81	☒	Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. 81/2008	

2. Il dettaglio delle prestazioni normali richieste è di seguito riportato:

- a) Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10 - art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10);
- b) Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10);
- c) Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10);
- d) Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI);

- e) Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010);
- f) Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010);
- g) Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010);
- h) Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004);
- i) Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010);
- l) Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010);

3. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni del progetto preliminare ed alle osservazioni avanzate da Regione Lombardia di cui alla successiva lettera e); ⁽¹⁰⁾ egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
- b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
- c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;
- d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione di cui al comma 4, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;
- e) ai sensi dell'articolo 91, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, dichiara di aver preso visione dell'attività progettuale precedentemente svolta, con particolare riferimento al progetto preliminare ⁽¹¹⁾ approvato con deliberazione del CDG numero 7 in data 05.03.2013, ⁽¹²⁾ e di accettarla senza riserve.
- f) ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell'articolo 32 del d.P.R. n. 207 del 2010, il tecnico incaricato deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa in fase di progettazione definitiva, il Prezziario delle opere pubbliche della Regione Lombardia anno 2011 edito da DEI, tipografia del Genio Civile (**oppure**) il Prezziario dei Lavori Forestali di Regione Lombardia (approvato con d.d.u.o. Sviluppo E Tutela Del

Territorio Rurale E Montano – DG Agricoltura n. 7851 del 16/07/2007), *(in ogni caso)* integrando i prezzi non previsti mediante specifica analisi.

4. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:
 - a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché degli articoli da 45 a 54 e 58 del d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente ad ogni singolo livello di progettazione affidato e conseguire eventualmente anche la validazione positiva ai sensi degli articoli 55 e 59 del citato d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente al livello progettuale in caso sia da porre a base di gara;
 - b) consentire l'immediata redazione del livello di progettazione successivo a quello affidato, senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni nel corso del successivo livello di progettazione, se non nei limiti del maggior dettaglio che caratterizza quest'ultimo o di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.
5. Il progettista deve esprimersi, con parere non vincolante, sulle eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso egli accetta sin d'ora che l'Amministrazione committente possa introdurre qualunque variante alla progettazione senza possibilità di sindacato sotto il profilo della legittimità o della opportunità, rinunciando sin d'ora a qualunque possibile diritto di riservatezza, d'autore o di veto su tali variazioni.
6. L'offerta del Tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del Tecnico incaricato.
7. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate al comma 1 e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:
 - a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 10, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del presente contratto, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
 - b) verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c) rilascio della certificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni nonché relativi provvedimenti attuativi;
 - d) collaudo statico di cui all'articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001;
 - e) collaudo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

8. Sono altresì escluse dall'incarico, e l'Amministrazione committente dovrà affidarle a terzi oppure, se affidate al Tecnico incaricato, saranno oggetto di apposito e successivo contratto o atto aggiuntivo al presente contratto, con la determinazione dei relativi corrispettivi, le seguenti prestazioni: ⁽¹³⁾

- a) eventuali indagini geotecniche e relativa relazione (qualora ritenute necessarie);
- b) eventuale perizia agronomica-forestale (qualora ritenuta necessaria).

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:

- a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione preliminare, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;

(se il coordinatore per la sicurezza è il sottoscrittore del contratto)

3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), ⁽¹⁴⁾ è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ____), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

(in alternativa, se il coordinatore per la sicurezza è un soggetto diverso) ⁽¹⁵⁾

3. Per l'incarico di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra l'Amministrazione committente e il Tecnico incaricato, la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza:

- a) in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), è assunta dal sig. _____, che fa parte della struttura del Tecnico incaricato in quanto _____, che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ____), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

4. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la

sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non ancora eseguite dal Tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.

5. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione definitiva.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ⁽¹⁶⁾ e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.
2. L'Amministrazione committente mette ⁽¹⁷⁾ a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare: ⁽¹⁸⁾
 - a) progetto preliminare;
 - b) rilievo topografico delle aree.
3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.
4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:
 - a) produrre un numero minimo di 3 copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere

fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l'accesso agli atti ecc.);

- b) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;
 - c) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG o .PLN, senza protezione da lettura e da scrittura;
5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.
6. Per quanto previsto al comma 5, in capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006 che potranno recare l'indicazione del Tecnico incaricato con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga.
7. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che:
- a) tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;
 - b) sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa relative a tutte le altre professioni regolamentate, nonché il d.m. (giustizia) 4 aprile 2001, se non per quanto espressamente e inequivocabilmente richiamate all'interno del presente contratto.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

- 1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
- 2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da

qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.

3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia verificata la condizione di cui all'articolo 21, comma 3 (assunzione dell'impegno di spesa) e all'articolo 6, comma 2 (disponibilità della documentazione propedeutica).
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di progettazione (PN.1) di cui all'articolo 3, comma 1, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:

PN.1	Fasi di progettazione	<i>giorni</i>	<i>giorni (in lettere)</i>	<i>in %</i> ⁽¹⁹⁾
B	☐ Progettazione definitiva	40	quaranta	100
Progettazione (somma dei termini)				100

3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni: ⁽²⁰⁾
 - a) il termine previsto per la progettazione definitiva (B) comprende anche i termini per le prestazioni accessorie e per le prestazioni speciali connesse al progetto definitivo;
 - b) il termine per la progettazione definitiva (B) comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (B.81) e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico

incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

5. I termini di cui ai commi 2 e 3 non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:
- a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico incaricato;
 - b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
 - autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
 - deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
 - acquisibili con unica procedura congiunta;
 - c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza;
 - d) se gli adempimenti o le attività possono essere poste in essere o attivate mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.
6. Successivamente alla consegna degli elaborati l'Amministrazione committente precede alla verifica del progetto ai sensi degli articoli 53, 54 e 55 del d.P.R. n. 207 del 2010. Solo ad avvenuta verifica positiva il progetto è approvato dall'Amministrazione committente ed eventualmente validato se posto a base della successiva gara d'appalto.

Art. 9. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.
2. In parziale deroga all'articolo 257, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, si applicano all'intero importo dei corrispettivi.
3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto

diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.
5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Art. 10. (Riservatezza, coordinamento, astensione)

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 13, 77 e 104 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi

per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;
 - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 59;
 - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;
 - g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
 - i) reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;
 - l) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, nella quale il Tecnico incaricato ha offerto un ribasso unico del ____% (_____ per cento), è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, come segue:

Fasi	Fasi di progettazione	importi	
B	Progettazione definitiva		
B.81	Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. n. 81/2008		
TN	TOTALE GENERALE		
(totale generale in lettere: euro _____)			

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.
3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.
4. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartito in base alle classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 ai soli fini certificativi nonché in base alle categorie e destinazioni di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. 20 luglio 2012, n. 140, come dalla distinta che segue:

Def. ex D.M. giustizia 143/2013	art. 14 legge n. 143 del 1949			importo
Id opere	classe	categoria	descrizione sommaria	
P.01	IV	I	Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.	€ 12.000
P.03	IV	I	Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.	
D.02	(VII)	(a)	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	€ 18.000
			TOTALE	€ 30.000

5. Qualora i lavori oggetto delle prestazioni siano appaltati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al Tecnico incaricato in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.
6. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Art. 13. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

Fasi	Fasi di progettazione	decorrenza dei termini
B	Progettazione definitiva	approvazione del progetto definitivo: saldo del relativo corrispettivo;
B.81	Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. n. 81/2008	approvazione del progetto definitivo: saldo del relativo corrispettivo;

2. Se per cause non imputabili al Tecnico incaricato le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:
- a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;
 - b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell'articolo 8,

comma 8, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) ⁽²¹⁾ punti percentuali.
 4. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 23, comma 1.
 5. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 15 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:
 - a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;
 - b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
 - c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 5, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome)

 - d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;
6. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 5.

Art. 14. (Conferimenti verbali)

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

Art. 15. (Garanzie)

1. Il Tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione n. _____ in data _____ rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati efficace a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo.⁽²²⁾
2. La polizza di cui al comma 1 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 500.000,00 euro, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
3. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo⁽²³⁾ e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applicano l'articolo 111 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e l'articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con _____, n. _____ in _____, con validità fino al _____, con un massimale di euro _____.

Art. 16. (Adempimenti legali)

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n.

163 del 2006;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

2. Si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è acquisita:

- l'autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo.

3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il Tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali ⁽²⁴⁾ di appartenenza mediante nota prot. _____ in data _____ alla quale ha allegato n. ____ certificati di regolarità contributiva.

(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome)

4. Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è stato acquisito il DURC di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, prot. _____ in data _____ attestante la regolarità contributiva del Tecnico incaricato nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

Articolo 17. (Subappalto; prestazioni di terzi)

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 12, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

3. Ai sensi dell'articolo 118, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 163 del 2006 le prestazioni che il Tecnico incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, nel rispetto del citato articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto applicabile, e fermi restando i divieti e i limiti al subappalto previsti dall'articolo 90, comma 3, dello stesso decreto legislativo; in ogni caso l'Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; le prestazioni subappaltabili sono le seguenti:

a) _____;

- b) _____;
- c) _____;
- d) _____.

Art. 18. (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 cominciano a decorrere 30 (trenta)

giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Monza; ⁽²⁵⁾ ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 19. (Prestazioni opzionali sin dall'origine)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3; 5 e 22, commi da 2 a 5, del presente contratto; nonché dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 20. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____ *(oppure)* presso la propria sede in _____. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.
2. Il Tecnico incaricato individua:
 - a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;
(in alternativa)
 - a) come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto il sig. _____, in qualità di _____;
 - b) sé stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
(in alternativa)
 - b) come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il sig. _____, architetto/ingegnere, in qualità di _____.
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il dr. Bernardino Farchi, in qualità di Direttore dell'Amministrazione committente.

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art. 21. (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
 - a) per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
 - b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 22. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, in applicazione dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.⁽²⁶⁾
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all'articolo 20, il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico incaricato.

_____, lì _____

Il Tecnico incaricato:

Per l'Amministrazione committente

Nel caso di società di ingegneria:

il direttore tecnico _____

Nel caso di associazione professionale:

i professionisti associati: _____

-
- ¹ *Adeguare al caso specifico sopprimendo talune prestazioni o individuandole come opzionali.*
 - ² *Completare con la denominazione dell'amministrazione committente.*
 - ³ *Completare con i nomi di tutti i professionisti associati.*
 - ⁴ *Completare con le parole «di professionisti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera a)» oppure con le parole «di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera b)».*
 - ⁵ *Completare con la carica sociale che conferisce il potere di contrattare con la pubblica amministrazione.*
 - ⁶ *Completare con la carica sociale che conferisce il potere di contrattare con la pubblica amministrazione.*
 - ⁷ *Per gli enti locali la determinazione del dirigente o del responsabile dell'area tecnica, per le altre amministrazioni completare con il riferimento pertinente.*
 - ⁸ *Adeguare al caso specifico sopprimendo talune prestazioni o individuandole come opzionali.*
 - ⁹ *Completare con la denominazione univoca dell'intervento.*
 - ¹⁰ *Cancellare le fattispecie che non interessano.*
 - ¹¹ *Completare con la parola «preliminare» oppure con la parola «definitivo».*
 - ¹² *Completare con gli estremi del provvedimento di approvazione del livello di progettazione precedente.*
 - ¹³ *Adeguare al caso specifico.*
 - ¹⁴ *Adeguare al caso specifico se del caso, sopprimendo una delle due fattispecie.*
 - ¹⁵ *Adeguare al caso specifico se del caso, sopprimendo una delle due fattispecie.*
 - ¹⁶ *Per Stazioni appaltanti diverse dagli enti locali sopprimere le parole «, in applicazione dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000».*
 - ¹⁷ *Cancellare la parte che non interessa.*
 - ¹⁸ *Adattare alla situazione specifica.*
 - ¹⁹ *Da compilare PRIMA dell'indizione della gara, per la definizione dei singoli termini per le prestazioni parziali, nell'ambito del termine complessivo come risultante dall'esito della procedura di affidamento.*
 - ²⁰ *Adeguare agli effettivi contenuti dell'incarico.*
 - ²¹ *In realtà la misura percentuale potrebbe essere minore, in relazione all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2002, purché non sia iniquo nei confronti del creditore, pena la nullità della clausola; si suggerisce comunque di lasciare la maggiorazione prevista.*
 - ²² *Se del caso adattare al caso specifico.*

²³ *Se del caso adattare al caso specifico.*

²⁴ *Sopprimere la parte che non interessa a seconda che si tratti di tecnico singolo o di soggetto complesso composto da più professionisti.*

²⁵ *Se l'operatore economico è una società di ingegneria e l'importo del contratto è pari o superiore a 200.000 euro, sostituire le «all'autorità giudiziaria del Foro di _____» con le parole «al Tribunale delle imprese presso la Corte d'appello di _____».*

²⁶ *Per Stazioni appaltanti diverse dagli enti locali sopprimere le parole «, in applicazione dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000».*